



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 128 del reg.	Oggetto:
Data 22.12.2014	CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2014 – ART. 4 D.L. N. 16/2014 – VERIFICA STRAORDINARIA DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL PERSONALE DIPENDENTE – ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilaquattordici il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 12:45 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

			Presenti	Assenti
D'Antonio	Domenico	Sindaco	X	
Arcangeli	Federica	Vice Sindaco	X	
Prosperi	Alberto	Assessore Esterno	X	
Testa	Alessandra	Assessore	X	
Milani	Rossano	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Elena Gavazzi

Assume la presidenza il Sindaco, che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2014 – ART. 4 D.L. N. 16/2014 – VERIFICA STRAORDINARIA DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL PERSONALE DIPENDENTE – ATTO DI INDIRIZZO.”** e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dalla responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 c.1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

**CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2014 - ART. 4 D.L. N. 16/2014 –
VERIFICA STRAORDINARIA DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
DEL PERSONALE DIPENDENTE - ATTO DI INDIRIZZO.**

Propostadelg62

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in data 22/01/2004 è stato sottoscritto il CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali relativamente al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003;
- il predetto CCNL ha introdotto alcune importanti innovazioni rispetto alla precedente disciplina dell'art. 15 del CCNL 01/04/1999, al fine di offrire a tutti gli Enti del comparto Regioni ed Autonomie Locali elementi di maggiore certezza sia nella costruzione corretta delle risorse locali, sia per quanto riguarda le possibili destinazioni;
- all'art. 31 del richiamato CCNL è previsto, per esigenze di semplificazione e di controllo della spesa, che gli Enti del comparto determinano annualmente, con effetto dal 31/12/2003 ed a valere per l'anno 2004, le risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (ex art. 15 CCNL del 01/04/1999), ora denominate "**risorse decentrate**", secondo la nuova disciplina che individua due tipologie di risorse ovvero, da un lato, quella che ricomprende le fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica della stabilità, certezza e continuità nel tempo, dette "**risorse stabili**" (art. 31, comma 2) e, come tali, destinate prioritariamente alla remunerazione degli istituti contrattuali che richiedono ingenti pagamenti stabili e duraturi nel tempo, e, dall'altra, quella che ricomprende le altre fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi, che hanno la caratteristica dell'eventualità e variabilità, dette "**risorse variabili**" (art. 31, comma 3) che, pertanto, per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi provvisti anche essi delle predette caratteristiche di variabilità ed eventualità quali, principalmente, gli incentivi per produttività;

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- le suddette **risorse decentrate stabili** ricomprendono quelle calcolate dagli Enti nel 2003 con riferimento alla seguente disciplina:
 - CCNL 01/04/1999, artt. 14, comma 4 e 15, comma 1, lett. a), b), c), f), g), h), i), j) e l), e comma 5 per i soli effetti derivanti dall'incremento degli organici e conseguenti assunzioni di personale;
 - CCNL 05/10/2001, art. 4, commi 1 e 2;

- alle risorse di che trattasi si aggiunge, altresì, l'incremento di cui all'art. 32, comma 1 (0,62% monte salari 2001) ed eventualmente, in presenza di determinate condizioni, quelli di cui ai commi 2 (0,50% monte salari 2001) e 7 (0,20% monte salari 2001) del medesimo articolo;
- per ciò che concerne le **risorse decentrate variabili**, gli Enti del comparto possono annualmente integrare le risorse decentrate con somme di carattere variabile, dando applicazione alle seguenti disposizioni contrattuali:
 - CCNL del 01/04/1999, art. 15, comma 1, lett. d), e), k), m) e n), e commi 2, 4, e comma 5, per i soli effetti correlati al miglioramento e incremento dei servizi (il comma 5 potrà avere applicazione anche per gli anni futuri);
 - CCNL 14/09/2000, art. 54, CCNL 05/10/2001, art. 4, commi 3 e 4;
- al fine di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali con il restante personale del pubblico impiego, l'art. 33 del contratto collettivo di che trattasi ha istituito un nuovo compenso, denominato "**indennità di comparto**", e che, a partire dal 1° gennaio 2003, le somme occorrenti per la corresponsione dell'indennità medesima vengono prelevate dal fondo di cui all'art. 31, comma 2 (risorse stabili) del CCNL più volte richiamato;
- le risorse decentrate stabili del fondo di cui sopra sono state ulteriormente integrate per effetto dell'applicazione delle seguenti discipline:
 - art. 4, comma 1, CCNL 09/05/2006;
 - art. 8, commi 1-2, CCNL 11/04/2008;

VISTO l'art. 4 del Decreto Legge 06/03/2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014 n. 68 ("*Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche*"), avente ad oggetto "*Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi*", che così testualmente recita: "*1. Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Nei predetti casi, le regioni adottano misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento. Gli enti locali adottano le misure di razionalizzazione organizzativa garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri definiti dal decreto di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11 e 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nei limiti temporali della vigenza della predetta norma. Le cessazioni dal servizio conseguenti alle misure di cui al precedente periodo non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. Le Regioni e gli enti locali trasmettono entro il 31*

maggio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale ovvero delle misure di cui al terzo periodo. 2. Le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 nonché di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 3. Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 3-bis. Al fine di prevenire l'insorgere di contenziosi a carico delle amministrazioni coinvolte, le regioni e gli enti locali che, nel periodo 2010-2013, hanno attivato, anche attraverso l'utilizzo dei propri organismi partecipati, anche superando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento complessivo della spesa di personale limitatamente alla parte di spesa coperta dai finanziamenti regionali, iniziative di politica attiva del lavoro finalizzate alla creazione di soluzioni occupazionali a tempo determinato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, possono, limitatamente al medesimo periodo, provvedere al pagamento delle competenze retributive maturate, nel rispetto del patto di stabilità interno e nei limiti delle disponibilità finanziarie, garantendo comunque la salvaguardia degli equilibri di bilancio, senza che ciò determini l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente. 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis sono limitate ai soli aspetti retributivi e non possono in alcun modo comportare il consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei vincoli di finanza pubblica. 3-quater. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”

VISTA la Circolare interministeriale del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministero dell'economia e delle finanze n. 60 del 12/05/2014, con la quale, rilevate le numerose criticità derivanti dalla complessità delle disposizioni di legge e dei contratti nazionali stratificatesi nel tempo, peraltro in assenza di rinnovi contrattuali, per consentire il riordino e la semplificazione della complessiva disciplina in materia di costituzione ed utilizzo dei fondi di amministrazione e fornire criteri per la corretta ed uniforme attuazione di quanto previsto dal citato art. 4 del D.L. n. 16/2014, è stata prevista la costituzione, presso la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 281/1997, di un Comitato temporaneo

composto dai rappresentanti delle competenti amministrazioni centrali, regionali e locali, con il compito di fornire indicazioni applicative in materia di trattamento retributivo accessorio del personale delle Regioni e degli Enti locali;

VISTO il documento concernente “*Indicazioni applicative in materia di trattamento retributivo accessorio del personale di regioni ed enti locali. Articolo 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, recante: “Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all’utilizzo dei relativi fondi”*”, predisposto dal Comitato temporaneo costituito con atto rep. n. 58/CU del 29 maggio 2014, al fine di fornire indicazioni applicative, anche attraverso proposte di disposizioni normative e proposte deliberative all’Aran, in materia di trattamento retributivo accessorio del personale delle Regioni ed enti locali;

DATO ATTO che nel sopra richiamato documento – la cui presa d’atto da parte della Conferenza Unificata è avvenuta in data 10 luglio 2014 – si invita tutti gli Enti destinatari a verificare, fermi i termini di prescrizione legale ai fini del recupero, se i propri fondi per la contrattazione decentrata siano stati costituiti correttamente, nel rispetto dei limiti finanziari derivanti da norme di legge o pattizie come specificato nel punto 1 del medesimo documento, dovendo, in caso contrario, attivare le procedure di cui ai commi 1 e 2 del D.L. n. 16/2014;

CONSIDERATO CHE, secondo quanto precisato al punto 1 del documento innanzi richiamato, il significato dell’espressione “*vincoli finanziari posti dalla contrattazione collettiva integrativa*” deve ritenersi riferita ai diversi vincoli posti dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla normativa di fonte legislativa relativamente alla determinazione dei tetti e limiti complessivi alla costituzione dei fondi, e precisamente:

- Per quanto attiene alla cornice normativa, con particolare riguardo a:
 - art. 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui, a decorrere dal 10 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l’ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010, che deve essere ridotto annualmente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
 - art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i., secondo cui il mancato rispetto dell’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti in misura tale che non sia pari o superiore al 50%, comporta l’applicazione del divieto di stanziare risorse aggiuntive nei fondi per la contrattazione integrativa. Posta, peraltro, l’intervenuta abrogazione di tale disposizione ad opera dell’art. 3, comma 5, quinto periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, la verifica del rispetto di detto parametro mantiene efficacia con esclusivo riferimento ai bilanci consuntivi degli anni 2013 e precedenti;
 - art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti l’obbligo di contenimento complessivo della spesa di personale.
- Quanto ai vincoli finanziari di genesi contrattuale, si precisa quanto segue:
 - a) con riferimento alla contrattazione collettiva del personale del comparto si segnala principalmente l’art. 15 del CCNL 1 aprile 1999 nonché le successive disposizioni che hanno stabilito o consentito, a regime o per singole annualità, l’adeguamento e/o l’integrazione dei fondi in ragione percentuale di monti-salari pregressi (art. 4, commi 1 e 2, CCNL 5 ottobre 2001; art. 32, commi 1, 2 e 7, CCNL 22 gennaio

2004; art. 4, commi 1 e 2, CCNL 6 maggio 2006; art. 8, commi 2 e 3, CCNL 11 aprile 2008; art. 4, comma 2, CCNL 31 luglio 2009);

- b) con riferimento all'area della dirigenza, si segnala l'art. 26 del CCNL del 23 dicembre 1999 e le successive norme contrattuali d'integrazione del fondo (art. 23 CCNL 22 febbraio 2006; art. 4 CCNL 14 maggio 2007; artt. da 16 a 19 CCNL 22 febbraio 2010; art. 5 CCNL 3 agosto 2010);

Talché *“conseguentemente sono soggetti all’obbligo di recupero integrale previsto dall’art. 4, comma 1, gli enti che abbiano superato i vincoli finanziari derivanti dalla cornice regolativa come sopra definita”*;

VISTE le modalità di costituzione del Fondo delle risorse decentrate destinate al trattamento accessorio del personale dipendente del Comune di Carsoli per le annualità 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014;

CONSIDERATA la necessità di provvedere, in rapporto alle disposizioni introdotte dalla normativa in premessa citata, alla esatta costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente del Comune di Carsoli per l'annualità 2014, previa effettuazione delle necessarie verifiche;

VISTI:

- l'art. 4 del D.L. n. 16 /2014;
- l'art. 9 del D.L. n. 78/2010;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;
- i vigenti CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali
- il D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Richiamata la premessa, che costituisce motivazione del provvedimento:

- 1) Di demandare ai Responsabili dei Servizi “Generali” e “Finanziario”, anche in vista della esatta rideterminazione delle modalità di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente del Comune di Carsoli per l'anno 2014, la verifica straordinaria circa la regolare costituzione dei fondi per la contrattazione decentrata relativi agli anni 2010-2013, nonché relativamente all'anno 2009, nel rispetto dei limiti finanziari di cui al punto 1 del documento concernente *“Indicazioni applicative in materia di trattamento retributivo accessorio del personale di regioni ed enti locali. Articolo 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, recante: “Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi”*, predisposto dal Comitato temporaneo costituito, in seno alla Conferenza Unificata, con atto rep. n. 58/CU del 29 maggio 2014, dovendosi, in caso contrario, attivare le procedure di cui ai commi 1 e 2 del D.L. n. 16/2014 per il recupero integrale, a valere sulle risorse finanziarie destinate alla contrattazione medesima, delle somme indebitamente erogate;

- 2) Infine, stante l'urgenza di dare attuazione al provvedimento, di dichiarare con separata votazione la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco
f.to Dott. Domenico D'Antonio

Pareri ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole
I

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Sabrina Marzano

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Domenico D'Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – il giorno 20.01.2015 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c.1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 445 in data 20.01.2015 ~~—delle—delibere~~
~~—comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)—~~
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza comunale, li 20.01.2015

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Gavazzi

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c.1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art.32 c.5 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale
